



EUROCHAMBRES

gennaio 2016

Linee guida EUROCHAMBRES sulle norme di origine non preferenziale - esportazione di merci dalla UE sulla base dell'allegato K della convenzione riveduta di Kyoto

Le norme di origine non preferenziale in materia di esportazione applicabili a partire dal 1 Maggio 2016 sono disciplinate dall'art 61.3 UCC:

“Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento comprovante l'origine può essere rilasciato nell'Unione in conformità con le norme di origine in vigore nel paese o territorio di destinazione o qualsiasi altro metodo di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o sottoposti all'ultima trasformazione sostanziale.”

Al fine di garantire che le imprese esportatrici possano continuare ad esportare in un quadro che garantisca loro la certezza del diritto e parità di trattamento all'interno dell'UE, le Camere di Commercio nella UE convergono, quando certificano l'esportazione, di applicare le seguenti regole di origine

A. Norme di origine

Nei casi in cui un certificato di origine sia rilasciato in conformità con qualsiasi metodo che individui il paese in cui le merci sono state ottenute interamente o dove hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale, si applicano le seguenti regole:

1. Le merci interamente ottenute prodotte interamente in un determinato paese sono considerate originari di quel paese. I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio (art.60 codice):
 - a. i prodotti minerali estratti dal suolo, dalle acque territoriali o dal fondo marino di tale paese o territorio;
 - b. Prodotti vegetali ivi raccolti;
 - c. Animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d. I prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;
 - e. Prodotti ottenuti da caccia o della pesca ivi praticate;

- f. I prodotti ottenuti per la pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori dalle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
- g. I prodotti ottenuti a bordo di una nave officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h. Prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i. Cascami e avanzi provenienti operazioni di produzione e di trasformazione, e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- j. Merci prodotte in quel paese esclusivamente dai prodotti di cui ai punti (a) a (i) di cui sopra.

2. Ultima trasformazione sostanziale

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'apposita impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione

3. Operazioni minime (art.34 reg2446/2015 – art 60 codice)

Le operazioni che non contribuiscono o che contribuiscono a solo una piccola misura alle caratteristiche essenziali o proprietà dei beni, e in particolare le operazioni limitate ad uno o più di quelle elencate di seguito, non devono essere considerate come produzione sostanziale o lavorazione:

- a. Operazioni necessarie per la conservazione delle merci durante il trasporto o il magazzinaggio (le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto);
- b. Le operazioni per migliorare la presentazione o la qualità commerciale dei prodotti o a prepararli per la spedizione, come ad esempio rottura di carico, il raggruppamento di pacchetti, la cernita e la classificazione, reimballaggio (le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi);
- c. Semplici operazioni di montaggio (i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse

- o scatole o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento);
- d. Miscelazione di merci di origine diversa, purché le caratteristiche del prodotto ottenuto non siano essenzialmente differenti dalle caratteristiche delle merci che sono state mista;
 - e. La presentazione di merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
 - f. Apposizione di marchi, etichette o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - g. Lo smontaggio o cambio di destinazione;
 - h. Una combinazione di due o più operazioni di cui ai punti (a) a (g) .2

4. Casi particolari di qualificazione per origine (art.35 reg 2446/2015 – art.60 codice)

- a. **Pezzi di ricambio, accessori e strumenti:** accessori, ricambi e strumenti da utilizzare con una macchina, apparecchio o veicolo possono essere considerati della stessa origine della macchina, apparecchio o veicolo, purché siano esportati e venduti con essi e che facciano parte della normale attrezzatura degli stessi.
- b. **articoli smontati coperti da diverse partite:** un articolo smontato che viene esportato in più di una spedizione, perché non è possibile, per motivi di trasporto o di produzione, esportarlo in un'unica spedizione può, se l'esportatore ne fa richiesta, essere trattato come un unico articolo ai fini della determinazione dell'origine.
- c. **Imballaggio:** Ai fini della determinazione dell'origine, imballaggi devono essere considerati della stessa origine della merce che contengono a meno che la legislazione nazionale del paese di importazione imponga loro di essere dichiarati separatamente per fini tariffari, in questo caso la loro origine deve essere determinata separatamente da quella delle merci.
- d. **elementi neutri:** al fine della determinazione dell'origine, non si tiene conto della provenienza dell'energia, impianti, macchinari e strumenti utilizzati nella produzione o la trasformazione della merce.
- e. Qualora il paese di origine non possa essere determinato applicando le regole generali e le altre regole speciali, il paese di origine della merce è quello in cui ha origine la porzione maggiore dei materiali (valore basato sul prezzo).
- f. **Completamente smontato:** su richiesta dell'esportatore **un bene non montato che viene esportato in una o più spedizioni e sarà assemblato nel paese di importazione può, ai fini della determinazione dell'origine essere trattato come un articolo assemblato nel paese di esportazione.**

(2 Le operazioni minime qui elencate devono essere considerati come un elenco limitativo)

Qualora il richiedente il certificato faccia richiesta di applicazione delle regole di origine del Paese di destinazione (art.61.3 CDU) dovrà egli stesso ed a proprie spese, fornire la normativa in vigore nel Paese di destinazione all'Ente emittente dello Stato membro, che potrà comunque rifiutare il rilascio se le regole di origine diano adito a dubbi interpretativi.

B. Certificato di Origine

1. Modello e contenuti

Un certificato di origine non preferenziale deve essere rilasciato da un'autorità affidabile o ente debitamente autorizzato a tal fine dal paese di emissione.

Deve contenere tutte le indicazioni necessarie per identificare il prodotto cui si riferisce e certifica in modo inequivocabile che il prodotto a cui si riferisce è originario di un paese o un'area specifica. L'indicazione dell'origine può fare riferimento all'Unione europea, uno Stato membro dell'UE o di un paese terzo.

Oltre al "paese di origine" **i campi obbligatori del certificato sono:**

1. "Mittente"
2. "destinatario"
3. "Numero di articolo, il numero e la natura dei colli, designazione delle merci"
4. "Quantità"
5. "Luogo di emissione, data di emissione, il nome, la firma di un timbro dell'autorità di certificazione".

Opzionali sono:

1. "Informazioni riguardanti il trasporto"
2. "osservazioni"

Si sottolinea che i certificati di origine devono essere rilasciati, nella UE, in modo uniforme, al fine di garantire la loro accettazione nei paesi terzi.

Pertanto, certificati cartacei di origine devono rispettare i seguenti requisiti:

- a. Il certificato è di 210 × 297 mm. E' consentita una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in lunghezza. La carta da usare è bianca, pasta meccanica, collata per scritture del peso di almeno 64 g / m² o tra 25 e 30 g / m² in cui viene utilizzata carta per posta aerea. Il certificato deve avere un fondo arabescato in color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
- b. Il modulo di domanda deve essere stampato nella lingua ufficiale del paese di esportazione. Il modulo del certificato di origine è stampato in una o più delle lingue ufficiali dell'Unione europea o, a seconda della pratica e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.
- c. Ogni modulo di certificato di origine e ogni copia deve recare il nome e l'indirizzo del tipografo autorizzato o un segno che ne consenta l'identificazione. Esso deve recare inoltre un numero di serie, stampato o timbrato, con la quale può essere identificato

- d. Il modulo di domanda e il certificato di origine devono essere compilati a macchina o a mano, in stampatello, in modo identico, in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o, a seconda della pratica e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua .
- e. Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, possono essere rilasciati una o più copie supplementari del certificato di origine. Tali copie devono essere compilate su moduli conformi
- f. Le autorità o gli organismi che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande **per un minimo di due anni**. Le domande possono essere conservati sotto forma di copie, in formato cartaceo o elettronico.

2. I certificati elettronici di origine

In un futuro prossimo saranno emessi solo certificati di origine elettronici. Al fine di conformarsi meglio ai requisiti della dogana e del commercio, certificati elettronici dovrebbero rispettare i requisiti di certificati cartacei, come riportato sopra dove tecnicamente possibile.

Questi certificati possono essere rilasciati:

- a. Sulla carta tramite un'applicazione elettronica - stampata: (1) da parte dell'autorità competente o un organismo / ente autorizzato o, (2) da parte del cliente nei suoi locali;
- b. 100% elettronicamente.

Solo certificati di origine rilasciati in formato elettronico devono essere indicati come "certificati di origine elettronici "

3. Periodo transitorio per i vecchi modelli dei certificati d'origine

I Certificati di origine compatibili con l'allegato 12 del regolamento (CEE) n 2454/93 possono continuare ad essere utilizzati **fino al 1° maggio 2019**, al più tardi.